

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 24 gennaio 2014 in Roma, presso la sede Confcommercio Roma si sono incontrati:
la Soc. Peonia Mobili Srl (di seguito anche "la Società") rappresentata dal Sig. B. Mignosi
assistito dall'Avv. E. Papparazzo;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata da M. E. Russo;
la Filcams – CGIL nella persona di Sabina Bogazzi
la Fisascat – CISL nella persona di Alfredo Magnifico

presenti le RSA

Premesso che

- la Società con lettera datata 20 novembre 2013 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, riguardante n. 14 dipendenti;
- le OO.SS. ricevuta la comunicazione in data 5 dicembre 2013, hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., L. 223/1991;
- le Parti, per improrogabili impegni, si sono incontrate in data 20 dicembre 2013, 10 gennaio 2014 e 15 gennaio 2014, aggiornando la riunione e prorogando i termini della fase sindacale fino alla data odierna;

Tutto quanto sopra premesso

tra le Parti viene stipulato il seguente Accordo Quadro:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. le Parti convengono che, a superamento ed in sostituzione integrale dei criteri di cui al 1° comma dell'art. 5, L. 223/91, nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità, verrà applicato il l'unico criterio della non opposizione alla collocazione in mobilità.
3. Le Parti concordano che i seguenti criteri di scelta, sostitutivi di quelli previsti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991 e da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, saranno utilizzati per la collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito dei profili professionali riportati nella lettera di apertura della presente procedura:
 - **CRITERIO A:** l'azienda riconoscerà un importo a titolo di incentivo all'esodo, definito dalla Parti in separata intesa economica, per i lavoratori che, rientrando tra i profili in esubero così come individuati nella comunicazione di apertura della presente procedura, manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità.

All'esito dell'applicazione del predetto criterio, qualora non si raggiungesse il numero dei lavoratori previsto in premessa:


- **CRITERIO B:** l'azienda procederà alla collocazione in mobilità dei restanti lavoratori sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 L. 223/91.
4. **Ricollocazione ex art. 5, comma 5, Legge 223/1991:** La Società si impegnerà per la ricollocazione di tutto il personale interessato dalla presente procedura presso il soggetto che svolgerà in outsourcing il servizio di movimentazione merci cessato dalla Società.
 5. le soluzioni indicate ai punti precedenti, saranno riconosciute condizionatamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta ex artt. 410 e ss.



6. le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno, infine, atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

PEONIA MOBILI SRL




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Peonia', written over a horizontal line.

FILCAMS-CGIL




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Filcams', written over a horizontal line.

FISASCAT-CISL




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Fisascat', written over a horizontal line.

CONFCOMMERCIO ROMA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Confcom', written over a horizontal line.

RSA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. RSA', written over a horizontal line.